

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 19.09.2025, il ricorrente, debitore principale di un rapporto di affidamento concluso con la convenuta, lamenta l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischio Banca d'Italia.

Della stessa è in contestazione l'illegittima iscrizione ab origine e ne viene chiesta la cancellazione. Non è avanzata domanda di risarcimento del danno.

Con atto allegato al ricorso, il ricorrente sostiene che/di:

-quale fideiussore del soggetto C*** F*** titolare della ditta omonima si è visto notificare dall'intermediario decreto ingiuntivo emesso dal competente Tribunale per il pagamento di un debito pari a lire 221.979.464;

-a tale atto è conseguito pignoramento immobiliare a danno del ricorrente;

-al fine di risolvere la questione, il ricorrente ha sottoscritto in data 20.12.2000 atto transattivo con la resistente, pagando l'importo dovuto e con l'obbligo della resistente di rinunciare al pignoramento;

-a seguito di ciò, nell'ambito del procedimento di esecuzione, veniva dichiarata l'estinzione del pignoramento;

-nel mese di gennaio 2009 apprendeva di essere stato segnalato a sofferenza a partire dal 2007;

-a seguito di ciò, intimava all'intermediario oggi convenuto e ad un diverso intermediario di prodigarsi per cancellazione della segnalazione a suo carico;

-nonostante diversi atti di interlocuzione con l'intermediario, il soggetto subentrato allo stesso nella titolarità del credito, i soggetti mandatari di quest'ultimo nell'ambito delle procedure di recupero del credito, persiste la segnalazione negativa a suo carico.

In sede di controdeduzioni l'intermediario solleva le seguenti questioni pregiudiziali: carenza di legittimazione passiva e incompetenza temporale. L'intermediario, oltre alle questioni pregiudiziali anzidette, evidenzia l'impossibilità di addivenire ad un analitico riscontro delle lamentele del ricorrente, in quanto lo stesso cita una serie di documenti non allegati al ricorso.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di dichiarare inammissibile/irricevibile il ricorso.

DIRITTO

Parte debitore principale di un rapporto di finanziamento concluso con la resistente (del quale non viene specificata la natura giuridica) sembrerebbe lamentare il mancato aggiornamento di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e ne chiede la cancellazione.

Tuttavia, nonostante il ricorrente nella parte motiva del suo ricorso fa riferimento a diversi allegati, non produce alcuna visura. Sul punto, si ha presente che il Collegio di Palermo, con la decisione n. 11478/22, ha statuito quanto segue: "Con riferimento alla prima domanda dei Ricorrenti – avente per oggetto la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli effettuate dall'intermediario resistente a loro carico – ne va preliminarmente verificata la procedibilità alla luce dell'eccezione dell'intermediario relativa alla mancata allegazione al ricorso delle visure relative alle segnalazioni contestate. Segnalazioni che peraltro anche sotto il profilo deduttivo vengono individuate dai Ricorrenti in maniera tutt'altro che puntuale, attraverso un generico e imprecisato riferimento alla "rettifica" della loro "posizione" in CR, da effettuarsi "eliminando ogni segnalazione relativa alle fidejussioni decadute nei confronti della Società.

Va a riguardo rilevato che la sussistenza delle suddette segnalazioni è contestata dall'intermediario resistente, che in sede di controdeduzioni disconosce di aver effettuato qualsiasi tipo di iscrizione pregiudizievole a carico dei Ricorrenti. Secondo un orientamento consolidato dei Collegi, ciò deve condurre a riconoscere carattere 'consulenziale' alla domanda per non avere l'istante assolto a "un minimo onere" deduttivo e probatorio (v. Collegio Milano, decisione n. 20429 del 17 novembre 2020; e con specifico riferimento alla materia delle segnalazioni pregiudizievoli Collegio Roma, decisione n. 6899/2021 e decisione n. 8418/2021; Collegio Milano, decisione n. 1240/2022)".

Il Collegio osserva preliminarmente che, in sede di ricorso, l'istante si qualifica come consumatore. In realtà, nella descrizione dei fatti evidenzia di essere stato coinvolto nella fattispecie in esame in qualità di soggetto fideiussore del sig. C*** F***, titolare della ditta individuale omonima. Ciò comporta la necessità di doversi interrogare sulla possibile riqualificazione del soggetto in "non consumatore". Con riguardo alla qualificazione del garante, si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5368/2016, affrontando la questione del c.d. "professionista di rimbalzo", ha statuito il seguente principio di diritto: «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Si veda anche Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 14555 del 19 agosto 2020.

In proposito, con Decisione N. 2242 del 08 marzo 2023, il Collegio di Palermo ha affermato quanto segue: "In primo luogo, difformemente da quanto dichiarato nel ricorso, il Collegio rileva la natura di non consumatore del ricorrente, il quale è socio della società per la quale si è reso garante. Secondo l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5368/16), affrontando la

questione del c.d. “professionista di rimbalzo”, in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia (ord. 19/11/2015 Causa C-74/15), “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.

Si evidenzia, ad ogni modo, che nel caso di specie non sussistono allegazioni probatorie, da parte del ricorrente, idonee a dimostrare

- l’origine della garanzia prestata dal ricorrente;
- l’oggetto della stessa;
- gli scopi perseguiti dal ricorrente con tale condotta.

Pertanto, il Collegio rileva la natura di consumatore del ricorrente.

Preliminarmente, e con effetto assorbente sull’eventuale analisi di merito, l’intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, avendo proceduto a cedere la posizione garantita in data 14.07.2017. La resistente non produce evidenze idonee a dimostrare l’avvenuta cessione.

Ad ogni modo, e con riferimento alla fondatezza dell’eccezione sollevata, è possibile rilevare che/di:

- laddove nel modulo di ricorso web il ricorrente indichi come convenuto l’odierna resistente, allega al ricorso ulteriore modulo nel quale viene indicato un diverso intermediario convenuto;
- nella descrizione dei fatti, il ricorrente sembrerebbe menzionare una comunicazione pervenutagli dall’intermediario con la quale gli descrivevano l’avvenuta cessione;
- le domande formulate nel presente ricorso, e le condotte censurate, sembrerebbero riferite non all’intermediario ma a diversi intermediari oggi non convenuti;
- lo stesso reclamo sembrerebbe essere stato presentato nei confronti di un diverso soggetto, benché sia stato poi riscontrato (in via interlocutoria) da parte dell’intermediario.

Per completezza, si evidenzia che la ST ha chiesto al ricorrente di chiarire l’intermediario convenuto, avvertendolo che in mancanza di riscontro il ricorso sarebbe proseguito nei confronti dell’intermediario indicato nel modulo WEB. La richiesta, frattanto, è rimasta senza esito.

Il Collegio, pertanto, ritiene fondata l’eccezione sollevata dall’intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE